

**SEZIONE PROCEDURE CONCORDATARIE  
IL PRESIDENTE E I GIUDICI DELLA SEZIONE**

Ai sig.ri Curatori  
Agli Ordini professionali

**Oggetto: Chiusura delle procedure fallimentari e di liquidazione giudiziale. Interpello del debitore. Necessità del deposito del verbale negativo prima del rendiconto.**

È stata posta all'attenzione della Sezione la questione se il curatore possa chiedere al giudice delegato di essere autorizzato a chiudere la procedura fallimentare o di liquidazione giudiziale senza interpellare il debitore o l'amministratore (gli amministratori) della società debitrice.

Riferimenti normativi

Gli artt. 97 legge fall. e 195 CCII prevedono la formazione dell'inventario da parte del curatore, "presenti o avvisati il fallito e il comitato dei creditori, se nominato", con eventuale nomina di stimatore, quando occorre, e la redazione di un processo verbale delle operazioni compiute, a cui deve essere allegata opportuna documentazione fotografica dei beni inventariati.

La sola legge fallimentare prevede altresì l'assistenza del cancelliere alla redazione del processo verbale. Il silenzio sul punto dell'art. 195 CCII è evidente indice che tale assistenza non è più necessaria, avendo il curatore, in qualità di pubblico ufficiale, il potere (con le relative responsabilità) di documentare le attività compiute.

L'inventario deve chiudersi in conformità alla legge con l'invito del curatore al debitore o agli amministratori "a dichiarare se hanno notizia che esistano altre attività da comprendere nell'inventario, avvertendoli delle pene stabilite [...] in caso di falsa o omessa dichiarazione" (c.d. interpello).

Il valore giuridico dell'inventario ai fini del rendiconto è stato chiarito in giurisprudenza. Da ultimo Cass. 19 novembre 1997 n. 11501 (*Fallimento*, 1998, fasc. 8, pag. 805) afferma che "la redazione dell'inventario da parte del curatore fallimentare è, nella fase iniziale del fallimento, l'atto fondamentale attraverso il quale l'organo della procedura a ciò deputato individua, elenca, descrive e valuta i beni della massa, divenendone, per l'effetto, custode, così che la mancanza di tale atto si pone come irrimediabilmente ostativa alla successiva approvazione del rendiconto risultando oggettivamente impossibile, in assenza della inventariazione dei beni (da compiersi nel modo più completo possibile, onde ricomprendere, nella massa, tutto quanto appaia, almeno "prima facie", di

pertinenza del fallito), il giudizio circa il concreto svolgimento, da parte del curatore, della funzione di amministrazione di un patrimonio del quale si ignora la consistenza”.

Pertanto, un inventario assente o incompleto non consente al curatore di presentare il rendiconto di gestione che è necessario per la chiusura del procedura, anche quando la chiusura avvenga per insufficienza di attivo, visto che l’obbligo di rendiconto è previsto “in ogni caso in cui [il curatore] cessa dalle funzioni” (art. 116 legge fall., art. 231 CCII).

#### Risposta al quesito.

La risposta è negativa. Gli artt. 87 legge fall. e 195 CCII non consentono al giudice delegato di dispensare il curatore dall’incombente dall’interpello. Pertanto, eventuali istanze di autorizzazione presentate con tale oggetto (“dispensa dall’interpello”) o che implicano una dispensa dall’interpello (“presentazione del rendiconto o chiusura della procedura senza interpello”) verranno respinte.

Resta fermo che il curatore non ha strumenti coercitivi per costringere il debitore/amministratore a comparire avanti a sé, né particolari mezzi di ricerca del debitore/amministratore irreperibile. Pertanto, l’obbligo di procedere a interpello agli effetti di legge può ritenersi soddisfatto se il debitore/amministratore è stato tempestivamente avvisato e non è comparso per rendere l’interpello davanti al curatore (verbale di interpello negativo).

Indicativamente, l’avviso si considera dato quando la comunicazione è stata fatta per posta, a mezzo PEC o posta elettronica semplice (in tal caso con risposta di avvenuto ricevimento da parte del destinatario) ed è tempestivo con un congruo preavviso: indicativamente un intervallo di 10-15 giorni tra il momento in cui la comunicazione è ritirata o avrebbe dovuto essere ritirata (nel caso di compiuta giacenza dieci giorni dopo il deposito in posta) e il giorno fissato per l’interpello.

Resta fermo che l’interpello può essere rinviato a un momento successivo rispetto alla redazione del verbale di inventario dei beni, se esiste un giustificato motivo: ad esempio, perché il debitore è irreperibile o, seppure avvisato, non è comparso sul luogo dell’inventario.

#### Documentazione richiesta nel caso di interpello negativo, da depositare nel fascicolo telematico prima del rendiconto.

- Verbale (con l’assistenza del cancelliere nel caso di fallimento)
- Prova dell’avvenuta comunicazione, completa dell’avviso di ricevimento (se a mezzo posta), della ricevuta di avvenuta consegna (se a mezzo PEC), della mail di risposta del destinatario (se a mezzo posta elettronica ordinaria) o della firma per accettazione (se la consegna avviene *brevis manu*).
- Nel caso di mancato ritiro della comunicazione, certificato di residenza aggiornato.

Torino, 22 maggio 2025